

VENERDI 25 GIUGNO 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Modelli Redditi SC e IRAP 2021: guida alle novità - pag. 2
- Dichiarazione IMU enti non commerciali anche per immobili totalmente imponibili - pag. 6
- Precompilata IVA al via dal 1° luglio 2021 - pag. 8
- Contributo Covid-19 Decreto Sostegni: non rilevano le copie stampate e stoccate in magazzino per il calcolo del fatturato - pag. 10
- Per l'accesso al regime forfetario non rileva il contributo Covid-19 - pag. 11
- Regime forfetario per attività agricole connesse in caso di utilizzo prevalente delle attrezzature dell'attività principale - pag. 11

LAVORO E PREVIDENZA

- Congedi straordinari per i figli e bonus baby sitter: dal 1° luglio cessano i benefici - pag. 17
- Fondi pensione e PIP: adeguamento alla direttiva IORP II. Cosa cambia - pag. 19
- Reddito di emergenza: al via le domande dall'1° luglio - pag. 21
- Quattordicesima ai pensionati: a chi spetta l'erogazione del mese di luglio 2021 - pag. 21

FINANZIAMENTI

- Bonus moda prorogato anche per il 2021. A chi spetta e come si calcola - pag. 23

IMPRESA


- Valutazione di impatto ambientale: procedure più veloci e certe per accelerare la realizzazione del PNRR - pag. 26

IN EVIDENZA

Precompilata IVA al via dal 1° luglio 2021

di Marco Peirola - Dottore commercialista in Torino

Avvio sperimentale per la precompilata IVA: per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021, l'Agenzia delle Entrate predispone le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, a regime i contribuenti saranno dispensati dai corrispondenti adempimenti manuali. Per la predisposizione della bozza della dichiarazione IVA annuale si dovrà, invece, attendere il 1° gennaio 2022. Dal 1° luglio, dunque, i contribuenti potranno avere a disposizione - nell'area riservata del sito web dell'Agenzia - i documenti precompilati sulla base delle e-fatture, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, dei dati dei corrispettivi telematici e, per effetto della legge di Bilancio 2021, anche dei dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe Tributaria.


In base all'art. 4, comma 1, D.Lgs. della **dichiarazione IVA annuale**. n. 127/2015, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, in un'apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le **bozze dei registri delle fatture emesse e degli acquisti**, delle **liquidazioni periodiche dell'IVA** e **dal 1° luglio 2021**. 

Congedi straordinari per i figli e bonus baby sitter: dal 1° luglio cessano i benefici

di Alfredo Casotti - Consulente del lavoro in Viareggio, di Maria Rosa Gheido - Consulente del lavoro in Alessandria

Dal 1° luglio termina la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di chiedere periodi di congedo straordinario per assistere figli minori in DAD o colpiti dal virus. Inoltre gli iscritti alla Gestione Separata INPS e gli autonomi non potranno più optare per la corresponsione del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting dell'importo massimo settimanale di 100 euro per l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Cessano infine le tutele a favore dei lavoratori fragili.

Il D.L. n. 30/2021 recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena, convertito dalla legge n. 61/2021, consente al **lavoratore dipendente** e genitore di figlio convivente minore di anni 16, di beneficiare **fino alla data del 30 giugno 2021** delle modalità di lavoro agile (**smart working**) in modo alternativo rispetto all'altro genitore.

legge n. 61/2021, consente al **lavoratore dipendente** e genitore**Leggi anche Smart working e congedi** 

Fisco

Nella circolare Assonime n. 20/2021

Modelli Redditi SC e IRAP 2021: guida alle novità

di Alessandro Albano - Studio Gnudi e Associati

Dalla possibilità di calibrare l'ACE in presenza di perdite fiscali alla rilevanza ai fini IRAP degli accantonamenti a fondo TFR per le imprese IAS adopter, dalle modalità di correzione di errori contabili relativi al processo di ammortamento dell'avviamento alla cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni eco e sisma bonus" nell'ambito del consolidato: sono alcune delle tematiche su cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni, esaminate da Assonime nella circolare n. 20 del 2021, in vista della scadenza dei termini per il versamento delle imposte IRES e IRAP e per la presentazione dei modelli di dichiarazione redditi 2021 SC e IRAP 2021.

Con l'approssimarsi della scadenza dei versamenti per le società di capitali, Assonime ha pubblicato la circolare n. 20/2021 di commento alle principali novità in materia dichiarativa. La circolare richiama i termini per il **versamento delle imposte IRES e IRAP** e per la presentazione dei modelli di dichiarazione REDDITI 2021 SC e IRAP 2021, soffermandosi poi su alcune tematiche significative su cui si è espressa l'Agenzia delle Entrate.

In particolare, dopo aver trattato i temi relativi al credito di imposta "indiretto" e al regime di semi-pex, Assonime illustra le indicazioni dell'Amministrazione sulla possibilità di calibrare l'utilizzo dell'ACE in presenza di perdite fiscali e in merito alla rilevanza ai fini IRAP degli accantonamenti a fondo TFR per le imprese IAS adopter. Vengono poi affrontate le modalità di **correzione di errori contabili** relative al processo di ammortamento dell'avviamento, e la cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni "ecobonus" e "sisma bonus" nell'ambito del consolidato.

Si segnala, a conferma dell'importanza crescente, anche in materia di **tax compliance**, degli arresti più significativi della giurisprudenza di legittimità, la sentenza della Corte di Cassazione n. 7183 del 15 marzo 2021 sulla rilevanza del canone di leasing immobiliare, che Assonime ritiene rilevante ai fini della determinazione del saldo e della prima rata di acconto IRAP.

Credito d'imposta indiretto e semi-pex

In merito, in particolare, alla disciplina del credito d'imposta "indiretto" ed alla "semi-pex", racchiusa negli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, TUIR, afferenti il regime fiscale dei dividendi "rimpatriati" e "provenienti" da Stati o territori a regime fiscale privilegiato (c.d. Paradisi fiscali, **Paesi black** o black list) - che, in base alla normativa del TUIR richiamata, non beneficiano del regime di parziale detassazione previsto per i dividendi in via ordinaria - Assonime sottolinea che negli ultimi anni si sono susseguiti rilevanti interventi normativi di modifica; interventi più volte esaminati nelle precedenti circolari n. 17 del 2017, n.

15 del 2018 e n. 15 del 2019, alle quali si rinvia per i necessari approfondimenti.

Nella circolare n. 20/2021, Assonime si sofferma sulle **condizioni di fruibilità** sia del credito di imposta indiretto (introdotto dal D.Lgs. n. 147/2015 - decreto Internazionalizzazione) sia in merito alla disciplina di semi-pex (o "mini-pex", introdotta dall'art. 1, comma 1009, della legge n. 205/2017 - legge di Bilancio 2018).

Assonime sottolinea come per entrambe le misure è necessario che il contribuente dimostri lo svolgimento di un'**attività economica effettiva** da parte della società non residente che distribuisce i dividendi (la c.d. "prima esimente", attualmente contenuta nell'art. 47-bis, comma 2, lettera a), cui rinvia l'art. 89, comma 3, oggetto di modifiche rispetto al regime previgente al D.Lgs. n. 142/2018, sinteticamente richiamato da Assonime).

In merito al **rimpatrio dei dividendi**, ove la prima esimente venga soddisfatta, il socio italiano - laddove sia socio di controllo - ha diritto di fruire del credito d'imposta indiretto riconosciuto dal decreto Internazionalizzazione in ragione delle imposte assolute dalla società controllata estera sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione agli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Inoltre, il socio italiano - anche se non necessariamente di controllo - ha diritto alla c.d. semi-pex, introdotta dalla legge di Bilancio 2018 e consistente in un regime di parziale esclusione dall'imponibile dei dividendi; ha diritto, cioè, a una detassazione, pari al 50%, dei dividendi percepiti, relativi a tali partecipazioni.

Le due misure non hanno, peraltro, ambiti applicativi coincidenti:

- dal punto di vista **soggettivo**, la semi-pex è applicabile esclusivamente nei confronti dei soggetti "IRES", il credito d'imposta indiretto anche per i soggetti IRPEF;

- dal punto di vista **oggettivo**, invece, la disciplina della c.d. semi-pex ha un perimetro applicativo, da un

lato, più ampio del credito d'imposta indiretto (credito di cui non possono beneficiare le partecipazioni non di controllo) e, dall'altro lato, più ristretto, perché la sua operatività è limitata ai dividendi (mentre il credito è accordato anche per le plusvalenze da realizzo relative alle medesime partecipazioni).

Ne consegue che, rispetto ai dividendi, solo laddove l'esimente dello svolgimento di un'attività economica effettiva risulti integrata con riferimento a partecipazioni di controllo, la semi-pex "si aggiunge" al credito d'imposta indiretto, il cui ammontare dovrà, naturalmente, essere riparametrato e ridotto in proporzione alla percentuale (i.e.: 50%) di utili assoggettata a tassazione in Italia.

Tenuto conto della *ratio* normativa che ha portato all'introduzione di entrambe le misure, e cioè eliminare effetti distorsivi provocati dal regime di integrale imponibilità previsto per i dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata, Assonime - richiamando la propria circolare n. 15 del 2019 - sottolinea il proprio auspicio a un ripensamento dell'orientamento espresso in materia dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35/E/2016; in tale occasione l'Amministrazione aveva ritenuto che la fruizione del credito fosse condizionata alla sussistenza della esimente relativa allo svolgimento di un'attività economica effettiva non solo nel periodo d'imposta di maturazione dell'utile, ma anche in quello di distribuzione.

Assonime sottolinea che tale impostazione dell'Amministrazione non è stata rivista ma, anzi, in base ad una risposta a interpello non pubblicata, sarebbe stata estesa anche al regime di "semi-pex", proprio in base alle argomentazioni contenute nella suddetta circolare n. 35/E/2016 e, in particolare - in quanto nel caso oggetto dell'istanza di interpello - l'esimente non risultava sussistente al momento di percezione degli utili. Questa impostazione, a tenore di Assonime, comporta il perpetrarsi per via amministrativa delle **distorsioni** che il legislatore aveva inteso rimuovere con le modifiche normative del 2017-2018; l'orientamento dell'Amministrazione, peraltro, dovrebbe essere oggetto di un **ripensamento** anche alla luce di quanto recato nella risposta a interpello n. 38 del 12 gennaio 2021, nella quale l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che non si considerano provenienti da Paesi "black" i dividendi distribuiti da una società "black" che corrispondono a utili "formati" in annualità nella quale la società era sottoposta ad un regime di fiscalità ordinaria.

Tale risposta sarebbe, del resto coerente e rifletterebbe il principio di tutela del legittimo affidamento dei contribuenti sulle regole vigenti negli esercizi di

formazione dell'utile (profilo richiamato dalla circolare Assonime n. 15 del 2021).

Derecognition dei crediti

Un ulteriore tema trattato da Assonime riguarda la c.d. "derecognition" dei crediti ai sensi del paragrafo 5.4.4. dell'IFRS 9 (c.d. write off). L'IFRS 9 al par. 5.4.4. stabilisce che "l'entità deve ridurre direttamente il valore contabile lordo dell'attività finanziaria quando non ha ragionevoli aspettative di recuperarla integralmente o parzialmente". Questa riduzione, che nell'IFRS 9 - versione inglese - è definita come write off, "costituisce un caso di **eliminazione contabile**" e viene quindi qualificata come una fattispecie idonea a dar luogo ad una derecognition dell'attività finanziaria (cfr. par. B3.2.16 lett. r).

In difformità dall'orientamento espresso da Assonime nella circolare n. 12 del 2019, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 638 del 2020 ha assunto che l'ipotesi di derecognition contemplata nel par. 5.4.4 dell'IFRS 9 non rientrerebbe "nella presunzione di deducibilità della perdita derivante dalla cancellazione dei crediti dal bilancio", in base ad argomentazioni (irrelevanza delle componenti di natura meramente valutativa, operatività del regime di svalutazione dei crediti, come stabilito dall'art. 7 del D.M. 10 gennaio 2018) che Assonime ritiene riconducibili alla preoccupazione di ammettere la rilevanza fiscale di appostazioni contabili che risultano influenzate da elementi valutativi, anche se si tratta di appostazioni - precisa Assonime - che sarebbero censurabili ove non conformi alla corretta applicazione dell'IFRS 9.

L'intento dell'Amministrazione è, quindi, di **tutelare l'interesse erariale**; tuttavia nella circolare si osserva che il meccanismo di write off oggetto di esame attiene a una qualificazione contabile (derecognition) che, ancorché connessa a valutazioni estimative, non attiene ad una "mera" valutazione; conseguentemente, per negare rilevanza alle perdite da write off Assonime sottolinea l'opportunità di un intervento normativo, al fine di preservare il regime di derivazione rafforzata secondo un'impostazione chiara e non controvertibile (da parte sia dei contribuenti che dell'Amministrazione finanziaria).

Leasing immobiliare

La sentenza della Corte di Cassazione n. 7183 del 15 marzo 2021 sulla **rilevanza fiscale del canone di leasing immobiliare** viene richiamata in quanto ha confermato una lettura a suo tempo espressa da Assonime (circolare n. 34 del 2009), in base alla quale per individuare il valore da attribuire alle distinte componenti del fabbricato e del terreno, occorre

referirsi esclusivamente ai corretti criteri di redazione del bilancio.

Ciò sta a significare, in caso di locazione finanziaria, che la quota capitale dei canoni di locazione finanziaria dovrebbe ritenersi deducibile ai fini dell'IRAP se e nella misura in cui risulti iscritta in bilancio sulla base di corretti principi contabili, a nulla rilevando i criteri previsti dall'art. 1, comma 7-bis, D.L. n. 223/2006.

Per i soggetti OIC compliant, dunque, in base alla sentenza in esame, il **canone di locazione finanziaria** - al netto della relativa quota di interessi esclusa espressamente dall'art. 5, del d.lgs. n. 446/1997 - risulta **deducibile ai fini IRAP** per intero.

Circolazione dei crediti d'imposta eco e sisma-bonus

Un altro tema di notevole impatto sui versamenti relativi all'IRES e IRAP 2020 e sulle modalità di compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione è relativo alla circolazione dei crediti d'imposta previsti per gli interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico (credito ecobonus e credito sisma bonus); la risposta a interpello n. 133 del 2 marzo 2021 dell'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni in merito al coordinamento tra questa disciplina, che limita nel senso anzidetto la circolazione dei crediti d'imposta, e quella che regola il trasferimento al consolidato dei crediti d'imposta da parte delle società consolidate.

L'Agenzia, aderendo alla tesi della società istante, ha confermato che il credito può essere trasferito al consolidato e ciò proprio perché questo ulteriore passaggio del credito all'interno del consolidato non può essere considerato una cessione del credito.

A fronte di questo orientamento, diffusamente illustrato da Assonime nella circolare, vengono evidenziate **perplexità** circa le indicazioni fornite da due risposte dell'Amministrazione finanziaria, non pubblicate ma segnalate dalla stampa specializzata in base alle quali taluni uffici dell'Amministrazione finanziaria si sarebbero espressi nel senso che il trasferimento del credito alla società consolidante, seppur consentito, soggiace al limite quantitativo di cui all'art 34, comma 1, legge n. 388/2000, al limite cioè che trova applicazione in caso di c.d. compensazione orizzontale; tale impostazione, sottolinea Assonime, sarebbe priva di fondamento logico e normativo e si porrebbe anche in contrasto con le indicazioni ufficiali della stessa Amministrazione in materia.

ACE

Il principio di diritto n. 7 del 23 marzo 2021 ha fornito importanti indicazioni in merito alla possibilità

di calibrare l'ACE in presenza di perdite fiscali, tema che interessa, in particolare, le imprese che partecipano al regime di tassazione consolidata. Il principio di diritto è stato pubblicato a seguito di una richiesta di chiarimento in merito alla **modalità di utilizzo dell'eccedenza ACE** (cioè se vada sempre utilizzata ad abbattimento del reddito imponibile, a differenza delle perdite pregresse), anche quando l'impresa vanta crediti che potrebbero essere portati in detrazione dell'imposta dovuta.

L'Agenzia delle Entrate opportunamente fugge questo dubbio interpretativo esprimendo una posizione favorevole per le imprese, precisando cioè che è possibile calibrare anche l'ACE in modo tale da consentire l'utilizzo prioritario dei crediti d'imposta (e delle perdite); tale orientamento, sottolinea Assonime, dovrebbero peraltro estendersi anche all'ACE di periodo (profilo peraltro non trattato in maniera chiara nelle indicazioni fornite dall'Agenzia nel suddetto principio di diritto). Del resto, una distinzione tra **ACE di periodo** e **ACE pregressa** non sarebbe coerente dal punto di vista sistematico, non trovando fondamento normativo né nel TUIR, né nella normativa ACE.

Accantonamenti a fondo TFR

La risposta a interpello n. 281 del 21 aprile 2021 affronta il tema della rilevanza ai fini IRAP degli accantonamenti a fondo TFR per le imprese IAS adopter; tale aspetto ha dato origine a **dubbi applicativi**, peraltro oggetto di approfondimento nelle circolari Assonime n. 23/2016 e n. 15/2019.

Assonime, in materia, aveva prospettato una **soluzione** in base alla quale, ai fini dell'individuazione dell'importo deducibile, occorre tener conto del minor importo tra quanto maturato civilisticamente e quanto imputato in bilancio, includendovi sia le componenti rilevate a conto economico che quelle rilevate ad OCI. In questo modo, da un lato si giunge ad una modalità di gestione del TFR in linea con quella prevista ai fini dell'IRES, dall'altro lato si consente di effettuare la deduzione nei limiti in cui il debito verso i dipendenti sia divenuto certo.

Nella circolare n. 15 del 2019 Assonime aveva riferito che in una risposta a interpello, rimasta inedita, l'Agenzia delle Entrate aveva mostrato di condividere quest'ultima soluzione; con la risposta ad interpello n. 281 del 2021 l'Agenzia ha confermato le conclusioni prospettate da Assonime. Resta, invero, non adeguatamente precisato il tema della gestione del disallineamento tra fondo TFR contabile e fiscale emerso in sede di transito agli IAS/IFRS; a tenore di Assonime tale profilo dovrebbe trovare una soluzione coerente con le regole applicabile a regime; in pratica, coerentemente

con quanto recato nell'istanza di interpello di cui alla risposta n. 281/2021, gli importi imputati a riserva di patrimonio netto (e non scomputati dal valore della produzione netta) in sede di FTA possano essere dedotti ai fini IRAP negli esercizi successivi, quando le poste contabili rilevate in bilancio risultino inferiori all'incremento del debito civilistico ex art. 2120 c.c.

Ammortamento dell'avviamento e correzione di errori contabili

Con la risposta a interpello n. 279 del 21 aprile 2021 Assonime ha fornito indicazioni in merito alla rilevanza fiscale delle correzioni di errori contabili relativi al processo di ammortamento dell'avviamento, precisando che la società istante deve ai fini IRES e IRAP imputare nei periodi di effettiva competenza le maggiori quote di ammortamento attraverso la presentazione di dichiarazioni integrative; la risposta è coerente con i principi del nostro sistema fiscale; anche per quanto attiene i riflessi in materia di ACE le indicazioni dell'Amministrazione sono in linea con quelle espresse in passato. Assonime sottolinea un **passaggio critico** della risposta, laddove l'Amministrazione fornisce indicazioni circa il costo fiscale dell'avviamento all'esito della mancata deduzione, in periodi non più accertabili, delle relative quote di ammortamento (per i periodi di imposta chiusi le quote di ammortamento non dedotte non sarebbero più recuperabili e ridurrebbero il costo fiscale dell'avviamento).

Assonime, sul punto, richiamando diffusamente normativa e prassi dell'Amministrazione, ritiene che le quote di ammortamento non dedotte nei periodi di imposta chiusi non possano ridurre il costo fiscale del

bene a cui esse si riferiscono.

Perdite su crediti

Da ultimo, con la risposta a interpello n. 342 del 13 maggio 2021 Assonime ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina delle perdite su crediti; in particolare, dirimendo un contrasto interpretativo, l'Agenzia ha aderito alla **soluzione più favorevole per le imprese**, osservando che "a seguito della citata norma di interpretazione autentica [*rectius* l'art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 147/2015] compete all'impresa creditrice la scelta circa l'esercizio in cui portare in deduzione la relativa perdita e la determinazione del rispettivo ammontare, una volta soddisfatti i requisiti minimi richiesti per ammetterne la rilevanza fiscale: in presenza di svalutazioni contabili analitiche o forfetarie, la deduzione del componente negativo divenuto fiscalmente rilevante non opera in modo automatico, ma è dunque rimessa all'impresa creditrice con l'unico limite rappresentato dal periodo d'imposta nel corso del quale il credito viene cancellato dal bilancio". Tuttavia, Assonime sottolinea come l'Agenzia delle Entrate non abbia accolto la soluzione interpretativa prospettata dalla società istante circa le modalità di deduzione delle perdite su crediti che - illustrata nella circolare - si proponeva di semplificare dal punto di vista pratico la gestione dei "minicrediti" scaduti, superando il doppio binario civilistico-fiscale; probabilmente, sottolinea Assonime, l'Amministrazione ha ravvisato la criticità nel momento iniziale della "gestione" proposta (storno fondo dedotto ex 106, comma 1, TUIR, che non potrebbe avvenire prima e prescindere da una perdita su crediti).

Fisco

Da presentare entro il 30 giugno

Dichiarazione IMU enti non commerciali anche per immobili totalmente imponibili

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Gli enti non commerciali sono obbligati in ogni caso e annualmente a presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno: l'obbligo sussiste indipendentemente dal verificarsi di variazioni. L'indicazione, confermata dal MEF in una FAQ, è condivisibile solo in parte e si pone in evidente controtendenza rispetto alle odierne esigenze di semplificazione. In particolare, il dettato normativo non sembra richiedere che gli immobili soggetti a IMU vengano inclusi nella dichiarazione annuale, diversamente da quanto affermano il MEF e le istruzioni per la compilazione della dichiarazione. L'auspicio è che, con l'approvazione del nuovo modello di dichiarazione IMU, le istruzioni vengano aggiornate, escludendo dagli obblighi dichiarativi gli immobili integralmente imponibili.

Rispondendo a un quesito con una specificata FAQ, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha chiarito che gli enti non commerciali sono obbligati **in ogni caso e annualmente** alla presentazione della **dichiarazione IMU**. L'obbligo sussiste indipendentemente dal verificarsi di variazioni. Secondo la risposta, l'obbligo di presentazione del modello annuale è previsto dall'art. 1, comma 770 della legge n. 160/2019.

La soluzione è condivisibile, ma **solo parzialmente** e si pone in evidente **controtendenza** rispetto alle esigenze di semplificazione manifestate recentemente e a più riprese nelle sedi istituzionali.

Dichiarazione IMU per gli enti non commerciali
L'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale a carico degli enti non commerciali è previsto dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 770). La disposizione prevede che:

“Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta”.

Tuttavia, come già detto, l'obbligo di presentazione annuale risiede nell'inciso successivo laddove si precisa che:

“La **dichiarazione** deve essere **presentata ogni anno**”.

La disposizione fa quindi riferimento agli immobili esenti dall'imposta ai sensi del comma 759, lettera g). Si tratta “degli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi [...] e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione

d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”. Tale ultima disposizione fa riferimento agli immobili utilizzati per le attività di religione o di culto, alla cura delle anime alla formazione del clero dei religiosi a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana.

È dunque necessario **comunicare ogni anno al Comune** di riferimento gli immobili cui si applica, anche solo parzialmente, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/1992. La comunicazione deve essere **effettuata in ogni caso**. Se l'unità immobiliare ha un utilizzo misto, l'esenzione prevista dalla disposizione citata si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale.

Si è posto il problema se nella dichiarazione IMU debbano essere in ogni caso indicati gli immobili assoggettati a tributo per i quali non è possibile applicare l'esenzione prevista con riferimento alle predette attività.

Ad esempio

Si consideri il caso di un ente non commerciale, la cui sede istituzionale è condotta in locazione. Lo stesso ente è proprietario di altre due unità immobiliari che però sono concesse a loro volta in locazione, quindi non utilizzate direttamente per l'esercizio delle attività di cui al citato articolo 7. In questo caso, proprio in **mancanza dell'utilizzo diretto** delle predette due unità immobiliari, **non è possibile fruire dell'esenzione** prevista da tale disposizione.

Conseguentemente, dovrà essere versata l'imposta municipale propria nei termini di legge.

In questo caso, l'ente non commerciale si viene a

trovare esattamente nella stessa situazione riguardante qualsiasi altro soggetto tenuto a versare annualmente l'imposta, ma che non deve presentare ogni anno la dichiarazione IMU annuale.

Nella dichiarazione anche gli immobili totalmente imponibili?

Tuttavia, le istruzioni relative alla dichiarazione IMU degli enti non commerciali prevedono l'**obbligo di includere** nel modello **anche gli immobili totalmente imponibili**. In particolare, diversamente da quanto avveniva per il computo dell'ICI, devono essere indicati:

- gli immobili totalmente imponibili,
- gli immobili parzialmente imponibili;
- gli immobili totalmente esenti.

Il comma 770 prevede che nelle more dell'approvazione con decreto di un nuovo modello di dichiarazione "i contribuenti continuano ad utilizzare il modello [...] di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014".

Con una FAQ risalente all'anno 2014 e diffusa a commento del modello di dichiarazione IMU all'epoca approvato e a tutt'oggi utilizzabile, il MEF ha esaminato il caso di una parrocchia che possedeva in un comune degli immobili locati, totalmente imponibili, e in un altro comune sia immobili imponibili sia immobili

parzialmente esenti. Secondo il Ministero dell'Economia l'ente non commerciale sarebbe stato tenuto a presentare più dichiarazioni, quindi sia quella per i beni locati, non rientranti nella fattispecie agevolativa, sia per gli immobili esenti o parzialmente imponibili.

In realtà, non sembra che le istruzioni della dichiarazione siano del tutto conformi al dettato normativo.

Infatti, l'art. 1, comma 770 citato prevede l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale per gli immobili di cui al precedente comma 759, lettera g). Si tratta, come detto, di immobili utilizzati dagli enti non commerciali per le specifiche attività di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992.

Al di fuori di queste ipotesi **non sembra sussistere l'obbligo** di includere **gli immobili soggetti a IMU** nella dichiarazione annuale.

Invece il MEF e le istruzioni affermano espressamente la sussistenza di tale obbligo.

E' auspicabile, non appena sarà approvato il nuovo modello di dichiarazione annuale, che le istruzioni siano uniformate al dettato normativo. Conseguentemente, dovrebbero essere esclusi dagli obblighi dichiarativi gli immobili integralmente imponibili. In tale ipotesi, si dovrebbe precisare nelle istruzioni, che l'obbligo di dichiarazione per gli immobili imponibili sussiste solo per le variazioni i cui dati non sono conosciuti dal comune, ma per ora non è così.

Fisco

Registri e comunicazioni periodiche

Precompilata IVA al via dal 1° luglio 2021

di Marco Peirola - Dottore commercialista in Torino

Avvio sperimentale per la precompilata IVA: per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021, l'Agenzia delle Entrate predispone le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, a regime i contribuenti saranno dispensati dai corrispondenti adempimenti manuali. Per la predisposizione della bozza della dichiarazione IVA annuale si dovrà, invece, attendere il 1° gennaio 2022. Dal 1° luglio, dunque, i contribuenti potranno avere a disposizione - nell'area riservata del sito web dell'Agenzia - i documenti precompilati sulla base delle e-fatture, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, dei dati dei corrispettivi telematici e, per effetto della legge di Bilancio 2021, anche dei dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe Tributaria.

In base all'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, in un'apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le **bozze dei registri delle fatture emesse e degli acquisti, delle liquidazioni periodiche dell'IVA e della dichiarazione IVA annuale**.

Il decreto Sostegni (art. 1, comma 10, del D.L. n. 41/2021) ha previsto che le **bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA** siano predisposte dall'Agenzia delle Entrate a partire dalle operazioni effettuate **dal 1° luglio 2021**.

La **bozza della dichiarazione IVA annuale** sarà, invece, messa a disposizione dei contribuenti a decorrere dalle operazioni effettuate **dal 1° gennaio 2022**.

Leggi anche Precompilata IVA al 2022 per "garantire" la completezza dei dati

Finalità dei documenti precompilati ai fini IVA

La predisposizione dei documenti precompilati ai fini IVA rientra nell'ambito di un programma di assistenza on line che, originariamente, era destinato a specifiche categorie di soggetti passivi di minori dimensioni e che, successivamente, è stato esteso alla **generalità degli operatori economici**.

La finalità della misura è quella di **semplificare e ridurre gli adempimenti** amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, resa possibile dalla disponibilità delle informazioni già acquisite dall'Agenzia delle Entrate.

Modalità di acquisizione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate

In un primo tempo era previsto che l'Agenzia utilizzasse i dati delle operazioni acquisite con le **fatture elettroniche** inviate tramite il Sistema di Interscambio e con le **comunicazioni delle operazioni transfrontaliere**, nonché i dati dei **corrispettivi telematici**.

Con l'intervento operato dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1106, legge n. 178/2020), anche i **dati**

fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe Tributaria sono utilizzati per predisporre le bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale ed è stato, inoltre, espressamente specificato che, se l'operatore intende beneficiare dei documenti precompilati per il tramite di **intermediari**, questi ultimi devono essere in possesso della **delega** per usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.

Precompilati IVA: proroghe per l'avvio sperimentale

In coerenza con gli interventi normativi che hanno previsto l'avvio graduale dell'obbligo di emissione delle fatture elettroniche e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, l'art. 16 del D.L. n. 124/2019 (collegato alla legge di Bilancio 2020) ha definito un **percorso graduale e sperimentale di semplificazione**, spostando al **secondo semestre del 2020** l'avvio del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei documenti precompilati. Considerato, inoltre, che la bozza della dichiarazione IVA annuale relativa al 2020 risulterebbe incompleta, era stato precisato che tale documento sarebbe stato elaborato dall'Agenzia delle Entrate a partire dai dati del 2021.

L'art. 142, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (decreto Crescita) ha successivamente disposto che l'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione IVA annuale da parte dell'Agenzia delle Entrate è rinviato alle operazioni effettuate a partire **dal 1° gennaio 2021**. La modifica normativa si è resa necessaria in considerazione delle difficoltà che la situazione di emergenza dovuta alla pandemia avrebbe comportato per l'adozione del nuovo tracciato della fattura elettronica approvato con provvedimento n. 99922/2020 e, per effetto del probabile ritardo di adeguamento all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione

telematica dei corrispettivi entro il termine del 1° luglio 2020, per gli esercenti con un volume d'affari non superiore a 400.000 euro.

Da ultimo, l'art. 1, comma 10, del decreto Sostegni è intervenuto nuovamente sull'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015 disponendo un **ulteriore differimento** dell'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione dei documenti precompilati rilevanti ai fini dell'IVA.

Al pari del rinvio operato dal decreto Crescita, anche quest'ultimo si è reso necessario in ragione della pandemia in corso, nella specie in conseguenza delle

difficoltà che l'emergenza sanitaria comporta per gli operatori e per gli intermediari nell'adeguamento delle procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica.

Pertanto, le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA saranno predisposte dall'Agenzia delle Entrate a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021. La bozza della dichiarazione IVA annuale sarà, invece, messa a disposizione dei contribuenti soltanto a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Contributo Covid-19 Decreto Sostegni: non rilevano le copie stampate e stoccate in magazzino per il calcolo del fatturato

In tema di contributo fondo perduto COVID-19 decreto sostegni, posto che ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto rileva l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, si ritiene che le copie stampate e stoccate in magazzino non possano essere considerate rilevanti ai fini del calcolo del fatturato e dei corrispettivi per la richiesta del contributo de quo. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 438 del 24 giugno 2021 con cui ha ricordato che l'agevolazione riprende alcune delle caratteristiche dei precedenti contributi a fondo perduto, erogati direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinati ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19".

Con la risposta a interpello n. 438 del 24 giugno 2021 l'Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di contributo fondo perduto COVID-19 decreto sostegni.

L'articolo 1, comma 1, del DL n. 41 del 2021, decreto sostegni, prevede il riconoscimento di un contributo a **fondo perduto** a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, nella misura e alle condizioni stabilite dai commi da 1 a 9 del medesimo articolo 1, «CFP COVID-19 decreto sostegni».

In particolare, ai sensi del comma 8 del menzionato articolo 1, le modalità attuative per il riconoscimento del predetto contributo a fondo perduto sono contenute nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021, prot. RU n. 77923/2021.

L'agevolazione qui in commento riprende alcune delle caratteristiche dei precedenti contributi **a fondo perduto**, erogati direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinati ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19".

Con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020 e n. 25/E del 20 agosto 2020 e, da ultimo, con la circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 sono stati forniti chiarimenti in merito al contributo a **fondo perduto COVID-19**.

In particolare, con la circolare n. 5/E del 2021 è stato precisato che restano applicabili i chiarimenti già

forniti con la circolare n. 15/E del 2020 e 22/E del 2020 e, per quanto concerne il calcolo dell'ammontare medio mensile del **fatturato** e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, che restano immutate le esigenze di semplificazione già menzionate nella circolare n. 15/E del 2020, con la conseguenza che, anche in relazione a questa misura agevolativa devono essere considerate tutte le **fatture attive** (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione nel periodo 2019 e 2020 di riferimento, nonché le **fatture differite** emesse nel mese di gennaio 2020 e 2021 e relative ad operazioni effettuate nel mese di dicembre dell'anno precedente. In merito ai profili IVA, si ricorda che per l'articolo 74 del DPR n. 633 del 1973 in deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è dovuta per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute.

L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

Per il commercio di **prodotti editoriali** l'IVA è dovuta esclusivamente dall'editore, per cui tutte le cessioni successive effettuate dagli operatori che intervengono nella commercializzazione di questi beni sono "escluse" dal campo di applicazione dell'IVA e dunque dal meccanismo della rivalsa.

L'editore calcola l'imposta sul prezzo di **vendita al pubblico** di detti prodotti, secondo i seguenti due criteri alternativi:

- in base al numero delle copie **effettivamente vendute**, assumendo come momento impositivo quello dell'effettiva vendita;

- per ciascuna testata o titolo, tenendo conto del numero delle copie consegnate o spedite, diminuito di una percentuale forfetaria a titolo di resa, e assumendo quale momento impositivo la consegna o la spedizione del bene.

La disciplina e le modalità applicative di questo regime IVA sono contenute nel decreto ministeriale 9 aprile 1993 e nelle circolari n. 328/E del 1997 e 23/E del 2014.

Nel caso in cui, la Società abbia optato per il **regime speciale dell'editoria** (c.d. resa forfetaria) e non ci siano copie vendute, consegnate o spedite, se non in minima parte. Quelle stampate sono prevalentemente nel proprio magazzino e con riferimento a queste ultime copie non risulta soddisfatto il momento impositivo

che comporta di determinare l'imposta in base al metodo della resa forfettaria piuttosto che a quello delle copie vendute.

Posto che ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto rileva l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, si ritiene che le copie stampate e stoccate in magazzino non possano essere considerate rilevanti ai fini del calcolo del fatturato e dei corrispettivi per la richiesta del contributo de quo.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24/06/2021, n. 438](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Per l'accesso al regime forfetario non rileva il contributo Covid-19

Il contributo a fondo perduto COVID-19 decreto sostegni, nonché le agevolazioni di questa tipologia previgenti, non rilevano ai fini del calcolo del limite previsto per la fruizione del regime forfetario. Lo ha specificato l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 443 del 24 giugno 2021. L'agevolazione mantiene l'originaria finalità attribuita dal legislatore al contributo COVID-19 di cui all'articolo 25 del decreto rilancio: compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 443 del 24 giugno 2021 l'Agenzia riguardante il contributo a fondo perduto COVID-19 decreto sostegni.

L'articolo 1, comma 1, del DL n. 41 del 2021, decreto sostegni, prevede il riconoscimento di un contributo a **fondo perduto** a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, nella misura e alle condizioni stabilite dai commi da 1 a 9 del medesimo articolo 1, «CFP COVID-19 decreto sostegni».

In particolare, ai sensi del comma 8 del menzionato articolo 1, le modalità attuative per il riconoscimento del predetto contributo a fondo perduto sono contenute nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021, prot. RU n. 77923/2021.

L'agevolazione qui in commento riprende alcune delle

caratteristiche dei precedenti contributi **a fondo perduto**, erogati direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinati ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19".

Con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020 e n. 25/E del 20 agosto 2020 e, da ultimo, con la circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 sono stati forniti chiarimenti in merito al contributo a **fondo perduto COVID-19**.

In particolare, con la circolare n. 5/E del 2021 è stato precisato che il comma 7 dell'articolo 1 del decreto sostegni dispone che il contributo non concorre alla formazione della **base imponibile delle imposte** sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

L'agevolazione mantiene l'originaria finalità attribuita dal legislatore al **contributo COVID-19** di cui all'articolo 25 del decreto rilancio: compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo.

Il comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 dispone che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.

In relazione ai soggetti che applicano il suddetto regime la circolare prosegue precisando che seppur si tratta di agevolazioni destinate a ristorare i soggetti fruitori della **riduzione del fatturato** subita nei periodi di riferimento, stante il carattere di eccezionalità delle misure di cui si tratta strettamente connesso alla diffusione della pandemia da COVID-19, si ritiene che il CFP COVID-19 decreto sostegni nonché le agevolazioni di questa tipologia previgenti non rilevino ai fini del calcolo del limite previsto per la fruizione del regime forfetario.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24/06/2021, n. 443](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Regime forfettario per attività agricole connesse in caso di utilizzo prevalente delle attrezzature dell'attività principale

Con riferimento alle attività agricole connesse, per fruire del regime forfettario di imposizione è necessario che vengano prevalentemente utilizzate attrezzature normalmente impiegate nell'attività principale rispetto ad attrezzature che sono impiegate solo nell'attività di servizi per conto terzi. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 446 del 24 giugno 2021, con cui ha specificato che il concetto di risorse dell'azienda normalmente utilizzate nell'attività agricola svolta, si ritiene che le stesse siano individuate da tutti gli elementi materiali e immateriali necessari al conseguimento dell'obiettivo aziendale.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 446 del 24 giugno 2021 riguardante le **attività agricole connesse**.

L'articolo 56-bis, comma 3, del TUIR dispone che per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tale attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

L'articolo 2135 del codice civile, che definisce l'imprenditore agricolo, al primo comma dispone che è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:

-coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività agricole connesse.

Ai fini dell'individuazione delle **attività agricole connesse** si stabilisce che si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla **fornitura di beni** o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Con circolare 14 maggio 2002, n. 44/E è stato precisato tra l'altro che le attività connesse sono considerate tali quando sono presenti i seguenti requisiti:

- **requisito soggettivo**: l'imprenditore che svolge tali attività deve essere lo stesso soggetto imprenditore agricolo che esercita la **coltivazione del fondo** o del bosco ovvero l'allevamento di animali;

-**requisito oggettivo**: i prodotti oggetto di tali attività devono provenire "**prevalentemente**" dall'attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento esercitata dall'imprenditore agricolo.

Per la qualificazione come **attività connesse** delle attività di fornitura a terzi di beni o servizi, è stato altresì precisato che le stesse oltre a soddisfare il **requisito soggettivo** stabilito per le **imprese di trasformazione**, devono utilizzare "**prevalentemente**" attrezzature o risorse dell'azienda "**normalmente**" impiegate nell'attività agricola principale.

Per poter rientrare fra le attività connesse, l'attività di **fornitura di beni** o servizi da parte dell'imprenditore agricolo non deve aver assunto per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale; in tal senso le attrezzature agricole non devono essere impiegate nell'attività connessa in misura prevalente rispetto all'utilizzo operato nell'attività agricola di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento.

Con successiva circolare 15 novembre 2004, n. 44/E, concernente «Disposizioni in materia di attività agricole. Articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350», sono stati forniti chiarimenti, tra l'altro, circa le disposizioni introdotte dalla citata legge, in materia di redditi agrari e redditi d'impresa forfettizzati, tra cui rientrano quelli derivanti **dalle attività agricole connesse** costituite dalle attività di fornitura di servizi effettuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 2135 del codice civile, vale a dire mediante l'utilizzazione prevalente di **attrezzature** o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

In particolare, nel richiamare quanto già chiarito su tali attività circa la necessità che le stesse non assumano per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di **attività principale**, è stato precisato che la norma consente all'imprenditore agricolo, che intenda fornire servizi a terzi, di utilizzare sia attrezzature normalmente impiegate nell'attività principale sia attrezzature utilizzate solo **nell'attività di servizi** per conto terzi.

Per fruire del **regime forfettario** di imposizione tuttavia è necessario, in tal caso, che vengano prevalentemente utilizzate attrezzature normalmente impiegate **nell'attività principale** rispetto ad attrezzature che sono impiegate solo nell'attività di servizi per conto terzi.

Circa il concetto di risorse dell'azienda normalmente

utilizzate nell'attività agricola svolta, si ritiene che le stesse siano individuate da tutti gli elementi materiali e immateriali necessari al conseguimento dell'obiettivo aziendale. Sono quindi risorse, ad esempio, i terreni, i fabbricati, le attrezzature, il personale, il capitale, il know-how, ecc.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24/06/2021, n. 446

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Contributo Covid-19 Decreto Sostegni: nella riduzione di fatturato rilevano anche gli altri componenti di reddito

In tema di contributo a fondo perduto COVID-19 decreto sostegni, ai fini della riduzione del fatturato, è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il "fatturato" del periodo di riferimento, purché le stesse rappresentino ricavi dell'impresa che, a causa del non perfetto allineamento tra la data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi individuata sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione. Lo ha specificato l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 442 del 24 giugno 2021. Tale principio riguarda anche le somme che costituiscono altri componenti di reddito e non deve essere riferito esclusivamente ai ricavi di cui all'articolo 85 del Tuir (ovvero i compensi).

Con la risposta a interpello n. 442 del 24 giugno 2021 l'Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di contributo fondo perduto COVID-19 decreto sostegni.

L'articolo 1, comma 1, del DL n. 41 del 2021, decreto sostegni, prevede il riconoscimento di un contributo a **fondo perduto** a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, nella misura e alle condizioni stabilite dai commi da 1 a 9 del medesimo articolo 1, «CFP COVID-19 decreto sostegni».

In particolare, ai sensi del comma 8 del menzionato articolo 1, le modalità attuative per il riconoscimento del predetto contributo a fondo perduto sono contenute nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021, prot. RU n. 77923/2021.

L'agevolazione qui in commento riprende alcune delle

caratteristiche dei precedenti contributi a **fondo perduto**, erogati direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinati ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19".

Con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020 e n. 25/E del 20 agosto 2020 e, da ultimo, con la circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 sono stati forniti chiarimenti in merito al contributo a **fondo perduto COVID-19**.

In particolare, con la circolare n. 5/E del 2021 è stato precisato che tenuto conto delle differenze del «CFP COVID-19 decreto sostegni» rispetto al contributo a fondo perduto disciplinato dall'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, restano applicabili i chiarimenti già forniti con la circolare n. 15/E del 2020 e 22/E del 2020.

Ai fini della riduzione del fatturato, è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il "fatturato" del periodo di riferimento, purché le stesse rappresentino ricavi dell'impresa di cui all'articolo 85 del TUIR (o compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di cui all'articolo 54, del medesimo TUIR) che, a causa del non perfetto allineamento tra la data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi individuata, rispettivamente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e del TUIR, sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione.

Tale principio riguarda anche le somme che costituiscono altri **componenti di reddito** e non deve essere riferito esclusivamente ai ricavi di cui all'articolo 85 del Tuir (ovvero i compensi).

Quindi seppur le **somme** non sono state oggetto di fatturazione in applicazione delle disposizioni IVA, le stesse sono da ritenere incluse nella nozione di fatturato, generando altri componenti di reddito.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24/06/2021, n. 442

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Contributo Covid-19 e subentro in contratto d'affitto d'azienda: come calcolare la riduzione di fatturato

Nell'ipotesi di riorganizzazione aziendale, l'azienda non può essere inclusa tra i neocostituiti ai fini del contributo Covid 19 e deve determinare il CFP COVID-19 decreto sostegni considerando gli effetti delle aziende acquisite in affitto, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, nonché in relazione alle soglie di determinazione del «CFP COVID-19 decreto sostegni». Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello n. 439, 444 e 445 del 24 giugno 2021.

Con le risposte a interpello n. 439, 444 e 445 del 24 giugno 2021 l'Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di contributo a fondo perduto COVID-19 decreto sostegni.

L'articolo 1, comma 1, del DL n. 41 del 2021, decreto sostegni, prevede il riconoscimento di un contributo a **fondo perduto** a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, nella misura e alle condizioni stabilite dai commi da 1 a 9 del medesimo articolo 1, «CFP COVID-19 decreto sostegni».

In particolare, ai sensi del comma 8 del menzionato articolo 1, le modalità attuative per il riconoscimento del predetto contributo a fondo perduto sono contenute nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021, prot. RU n. 77923/2021.

L'agevolazione qui in commento riprende alcune delle caratteristiche dei precedenti contributi a **fondo perduto**, erogati direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinati ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19".

Con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020 e n. 25/E del 20 agosto 2020 e, da ultimo, con la circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 sono stati forniti chiarimenti in merito al contributo a **fondo perduto COVID-19**.

In particolare, con la circolare n. 5/E del 2021 è stato precisato che tenuto conto delle differenze del «CFP COVID-19 decreto sostegni» rispetto al contributo a fondo perduto disciplinato dall'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, restano applicabili i chiarimenti già forniti con la circolare n. 15/E del 2020 e 22/E del 2020.

In relazione ai soggetti aventi causa di un'operazione di **riorganizzazione aziendale**, occorre considerare gli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato e che in considerazione della ratio legis,

per i soggetti costituiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, a seguito di un'operazione di conferimento d'azienda o di cessioni di azienda, sul piano sostanziale, non si è in presenza di **un'attività neo costituita**.

Inoltre nell'ipotesi di **subentro** in un contratto d'affitto d'azienda, occorrerà considerare i valori riferibili all'azienda oggetto del contratto nel periodo di riferimento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima di ricavi o compensi, sia per quanto concerne il calcolo della riduzione di fatturato. Tra l'altro le indicazioni in relazione ai soggetti aventi causa di un'operazione di riorganizzazione aziendale, sono estensibili anche alle ipotesi in cui l'azienda sia pervenuta a seguito di **donazione** ovvero sia oggetto di un contratto d'affitto d'azienda.

Anche in tale caso, quindi, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, occorrerà considerare i valori riferibili all'azienda oggetto del trasferimento.

In tal caso il soggetto non può essere incluso tra i **soggetti neocostituiti** ai fini del contributo e deve determinare il «CFP COVID-19 decreto sostegni» considerando gli effetti delle aziende acquisite in affitto, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, nonché in relazione alle soglie di determinazione del «CFP COVID-19 decreto sostegni».

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24/06/2021, n. 439](#)

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24/06/2021, n. 444](#)

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24/06/2021, n. 445](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Commercio di carburante per autotrazione: come determinare la soglia per il contributo COVID-19

Con riferimento al contributo a fondo perduto COVID-19 decreto sostegni, ai fini del calcolo dell'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi

realizzati nell'anno 2019 e nell'anno 2020 occorre considerare la nozione di fatturato descritta nei documenti di prassi che, in relazione ai soggetti che operano nel comparto dei distributori di carburante include il dato del prezzo corrisposto al fornitore. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello nn. 440 e 441 del 24 giugno 2021 con cui ha ricordato che l'agevolazione riprende alcune delle caratteristiche dei precedenti contributi a fondo perduto, erogati direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinati ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19".

Con le risposte a interpello nn. 440 e 441 del 24 giugno 2021 l'Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di contributo fondo perduto COVID-19 decreto sostegni. L'articolo 1, comma 1, del DL n. 41 del 2021, decreto sostegni, prevede il riconoscimento di un contributo a **fondo perduto** a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, nella misura e alle condizioni stabilite dai commi da 1 a 9 del medesimo articolo 1, «CFP COVID-19 decreto sostegni».

In particolare, ai sensi del comma 8 del menzionato articolo 1, le modalità attuative per il riconoscimento del predetto contributo a fondo perduto sono contenute nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021, prot. RU n. 77923/2021.

L'agevolazione qui in commento riprende alcune delle caratteristiche dei precedenti contributi **a fondo perduto**, erogati direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinati ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19".

Con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020 e n. 25/E del 20 agosto 2020 e, da ultimo, con la circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 sono stati forniti chiarimenti in merito al contributo a **fondo perduto COVID-19**.

Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi e beni di monopolio, sempre ai fini della determinazione del limite, è necessario fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

In sintesi, nei casi sopraesposti, al fine di rispettare la ratio della disposizione normativa volta a determinare l'ambito di applicazione del **contributo a fondo perduto COVID-19**, l'ammontare dei ricavi o compensi da confrontare con la soglia in commento deve essere determinata al **netto del prezzo** corrisposto al

fornitore.

Successivamente, con la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 è stato ulteriormente precisato che il rinvio nella Circolare n. 15/E citata alla nozione di **ricavi** determinata secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è stato operato esclusivamente ai fini della determinazione della soglia massima di ricavi o compensi per l'accesso al contributo.

Nelle **istruzioni** per la compilazione del modello di «Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto Decreto Sostegni», inoltre, è stato precisato che ai fini della compilazione dei campi riferiti all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, occorre dapprima determinare l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell'anno 2019 e nell'anno 2020.

A tal fine valgono le seguenti indicazioni:

- per i soggetti che svolgono **operazioni non rilevanti** ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

Ne consegue che, anche ai fini del calcolo delle soglie di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto sostegni, è necessario fare riferimento alla nozione di **ricavi** determinata secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Quindi ai fini del calcolo dell'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell'anno 2019 e nell'anno 2020 occorre considerare la nozione di fatturato descritta nei documenti di prassi che, in relazione ai soggetti che operano nel comparto dei distributori di carburante include il dato del prezzo corrisposto al fornitore.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24/06/2021, n. 440](#)

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24/06/2021, n. 441](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Detrazione per immobile ristrutturato anche se il

cedente ha usufruito di ecobonus e sismabonus

L'acquirente di un immobile ristrutturato può fruire della detrazione IRPEF di cui all'articolo 16-bis, comma 3 del D.P.R. 917/1986, anche nel caso in cui sul medesimo immobile la società cedente, che ha ristrutturato l'intero edificio di cui fa parte l'unità abitativa oggetto di cessione, benefici della detrazione, ai fini IRES, in materia di efficientamento energetico e di misure antisismiche di cui agli articoli 14 e 16 del D.L. 63/2013. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 437 del 24 giugno 2021.

Con la risposta a interpello n. 437 del 24 giugno 2021 l'Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di **cumulo delle detrazioni**.

Il comma 3 dell'articolo 16-bis del TUIR prevede una detrazione nel caso di **interventi di restauro** e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti **interi fabbricati**, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva **alienazione** o assegnazione dell'immobile.

La detrazione spetta al successivo **acquirente** o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del **prezzo dell'unità immobiliare** risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro» (attualmente si applica l'innalzamento della percentuale di detrazione dal 36 per cento al 50 per cento e l'incremento delle spese ammissibili da euro 48.000 ad euro 96.000).

A prescindere dal valore degli interventi eseguiti, quindi, il beneficiario deve calcolare la detrazione sulla base di un importo forfettario rappresentato dal 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, come risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione. La detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo.

Tale detrazione, quindi, è calcolata **sul prezzo di vendita dell'immobile**. Tale prezzo oltre che dal costo di costruzione è influenzato anche e soprattutto da altri valori (luogo di ubicazione, andamento del mercato, misura e tipologia dell'immobile ecc.).

L'articolo 16, del decreto legge n. 63 del 2013 prevede, che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo

16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. L'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 disciplina la detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di **riqualificazione energetica** degli edifici esistenti. Tale agevolazione è stata introdotta dall'art. 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006 che ne delinea l'ambito di applicazione con riguardo alla tipologia di interventi agevolabili, alla percentuale di detrazione spettante nonché alle modalità di fruizione della detrazione. La detrazione ex articolo 14 e 16 del d.l. n. 63 del 2013, viene, pertanto, calcolata su componenti diversi dal prezzo globale. Essa è parametrata al costo sostenuto (per interventi di risparmio energetico e antisismici) determinato analiticamente sulla base dei materiali e delle prestazioni di servizi utilizzati. Ne consegue che l'acquirente di un immobile **ristrutturato** può fruire (in presenza di tutti i presupposti), della detrazione IRPEF di cui all'articolo 16-bis, comma 3 del D.P.R. 917/1986, anche nel caso in cui sul medesimo immobile la società cedente (che ha ristrutturato l'intero edificio di cui fa parte l'unità abitativa oggetto di cessione) benefici della detrazione, ai fini IRES, in materia di **efficientamento energetico** e di misure antisismiche di cui agli articoli 14 e 16 del D.L. 63/2013.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24/06/2021, n. 437

Lavoro e Previdenza

Misure anti-Covid

Congedi straordinari per i figli e bonus baby sitter: dal 1° luglio cessano i benefici

di Alfredo Casotti - Consulente del lavoro in Viareggio, di Maria Rosa Gheido - Consulente del lavoro in Alessandria

Dal 1° luglio termina la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di chiedere periodi di congedo straordinario per assistere figli minori in DAD o colpiti dal virus. Inoltre gli iscritti alla Gestione Separata INPS e gli autonomi non potranno più optare per la corresponsione del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting dell'importo massimo settimanale di 100 euro per l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Cessano infine le tutele a favore dei lavoratori fragili.

Il D.L. n. 30/2021 recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena, convertito dalla legge n. 61/2021, consente al **lavoratore dipendente** e genitore di figlio convivente minore di anni 16, di beneficiare **fino** alla data del **30 giugno 2021** delle modalità di lavoro agile (**smart working**) in modo alternativo rispetto all'altro genitore.

Leggi anche

Smart working e congedi per i dipendenti. Bonus baby sitter (anche) per i professionisti

Smart working alternativo all'altro genitore

Secondo queste norme il lavoro agile può essere svolto in modo alternativo rispetto all'altro genitore per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata:

- della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio;

- dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio;
- della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Congedi parentali Covid 19

Solo in caso che la prestazione lavorativa non possa essere svolta con tali modalità, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente **minore di anni 14**, alternativamente all'altro genitore, ha la possibilità di astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.

Leggi anche

Decreto Covid-19: dalle misure per contenere il contagio ai congedi straordinari per i figli

Congedo 2021 per genitori di figli under 14 fruibile anche a ore o in forma giornaliera

Congedi indennizzati

Per i periodi di astensione, in luogo della retribuzione, il lavoratore o la lavoratrice, hanno diritto a percepire una indennità pari al **50% della retribuzione** stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) ed a beneficiare della contribuzione figurativa.

Congedi non indennizzati

Se i figli sono in **età compresa fra 14 e 16 anni**, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, qualora la prestazione non possa essere resa con modalità di lavoro agile, di astenersi dal lavoro **senza corresponsione** di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Congedi parentali

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli art. 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, durante i periodi tutelati, possono essere convertiti a domanda nel congedo per Covid-19 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting

In alternativa ai congedi per i figli conviventi minori di anni 14 e sempre fino alla data del 30 giugno 2021 è possibile optare per la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting dell'importo massimo settimanale di **100 euro**, da utilizzare tramite il libretto-famiglia o direttamente dal richiedente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus **può essere richiesto** dai:

- lavoratori iscritti alla **gestione separata INPS**;

- **lavoratori autonomi**;
- personale del **comparto sicurezza**;
- difesa e soccorso pubblico;
- impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari;

Inoltre, lo stesso bonus viene riconosciuto ai lavoratori autonomi **iscritti alla Casse di previdenza** e non iscritti all'INPS, dietro comunicazione, da parte delle rispettive casse, del numero dei beneficiari.

Cosa cambia dal 1° luglio

Come si è detto, dal 1° luglio 2021 queste misure vengono meno, salvo interventi dell'ultima ora che tengano conto della proroga della possibilità di utilizzare il lavoro agile fino a fine anno 2021. È un dato di fatto che nei mesi estivi non opera la didattica a distanza, ma permane il rischio di malattia che richieda la materiale assistenza al figlio, non sempre risolvibile con i permessi ex D.Lgs. n. 151/2001.

Lavoratori "fragili"

Dal **1° luglio 2021** cessa anche la particolare protezione riconosciuta ai lavoratori in condizioni di **fragilità**, (lavoratori fragili).

L'art. 15 del D.L. n. 41/2021, ha infatti prorogato al 30 giugno 2021 la disposizione dell'art. 26, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 27/2020, consentendo ai lavoratori dipendenti con immunodeficienze e disabilità certificate di svolgere la prestazione in smart working. Qualora ciò non sia possibile il periodo di assenza dal lavoro è equiparato alla degenza ospedaliera. Inoltre, i periodi di assenza dal servizio a partire dal 17 marzo 2020 non sono computabili ai fini del periodo di comporta.

Pertanto, per quanto fosse intuibile, l'INPS con messaggio n. 171/2021 ha ribadito che il diritto al riconoscimento della prestazione economica è possibile entro i limiti del periodo massimo indennizzabile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore di appartenenza del lavoratore. Circostanza, questa, che porta con sé l'eventuale obbligo retributivo da parte del datore di lavoro.

La nozione di lavoratore/lavoratrice fragile è sviluppata nella circolare interministeriale Lavoro-Salute n. 13 del 4 settembre 2020, che fornisce indicazioni operative in merito alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS- COVID 19 e individua la "fragilità" nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto.

Con la fine del mese di giugno viene meno la particolare tutela lavorativa ed economica, **permane** però, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, l'obbligo di **sorveglianza sanitaria eccezionale** da parte dei datori di lavoro pubblici e privati per i **lavoratori** maggiormente **esposti a rischio**.

Lavoro e Previdenza

Nuovi schemi di statuto e procedure

Fondi pensione e PIP: adeguamento alla direttiva IORP II. Cosa cambia

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

Con due distinti provvedimenti la Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione (Covip) ha approvato un nuovo regolamento delle procedure e una delibera sui nuovi schemi di statuto dei fondi negoziali aperti, sui nuovi regolamenti dei fondi pensione aperti e dei piani pensionistici individuali. Il regolamento sulle procedure tiene conto dell'avvenuta eliminazione, per i fondi pensione negoziali e preesistenti, della figura del Responsabile del fondo e della introdotta previsione sul Direttore Generale, nonché dell'inserimento delle funzioni fondamentali. Gli schemi di statuto dei fondi pensione negoziali, di regolamento dei fondi pensione aperti e di regolamento dei piani individuali pensionistici sono stati resi coerenti con i provvedimenti generali e regolamentari già adottati.

La Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione (**Covip**), proseguendo nel percorso di adeguamento della normativa nazionale alle previsioni recate dalla **direttiva IORP 2** (Direttiva (UE) 2016/2341) e dal relativo decreto di recepimento (D.Lgs. n. 147/2018), ha emanato lo scorso 19 maggio due importanti provvedimenti:

- il regolamento sulle **procedure**;
- la delibera sui nuovi **schemi** di:
 - a) **statuto** dei fondi **pensione negoziali**,
 - b) **regolamento** dei fondi pensione **aperti**;
 - c) **regolamento** dei **piani individuali** pensionistici.

Entrambi i provvedimenti, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2021 n. 138, sono stati preceduti da pubbliche consultazioni.

Leggi anche

- Fondi pensione: note informative agli aderenti più chiare e trasparenti
- Fondi pensione e Iorip 2: modifiche in arrivo su trasparenza e governance

Regolamento sulle procedure

Il nuovo "Regolamento sulle procedure", come sotto-linea la Autorità di Vigilanza nella Relazione illustrativa, tiene conto delle novità introdotte nel D.Lgs. n. 252/2005 in materia di *governance* e, in particolare, dell'avvenuta eliminazione, per i fondi pensione negoziali e preesistenti, della figura del **Responsabile del fondo** e della introdotta previsione sul **Direttore Generale**, nonché dell'inserimento delle **funzioni fondamentali**.

Per i **fondi pensione aperti** si è presa in considerazione l'avvenuta soppressione dell'Organismo di sorveglianza e la sua sostituzione con un **Organismo di rappresentanza**. In particolare, il nuovo testo del Provvedimento non contiene più i riferimenti a questo Organismo, considerato che le regole di funzionamento dello stesso formeranno oggetto, come indicato

nello Schema di regolamento dei fondi pensione aperti, di un documento a sé stante rispetto al Regolamento, non soggetto ad approvazione da parte della Covip.

Il nuovo Regolamento contiene poi disposizioni procedurali per il **rilascio dell'autorizzazione**, avente per oggetto l'esternalizzazione, in tutto o in parte, delle funzioni fondamentali allo stesso soggetto o unità organizzativa cui è affidata una funzione simile nell'impresa promotrice, ipotesi ritenuta possibile solo previa autorizzazione della Covip, qualora sia dimostrato che eventuali conflitti di interesse siano adeguatamente prevenuti o gestiti.

Si è, inoltre, definita la procedura per dar corso al **trasferimento transfrontaliero**, disciplinando le modalità per l'autorizzazione da parte di Covip dei predetti trasferimenti da un fondo di un altro Stato membro a un fondo italiano.

I fondi pensione italiani interessati sono i **fondi pensione negoziali**, quelli preesistenti aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della capitalizzazione, nonché i fondi pensione aperti. Per detti fondi la normativa prevede adesso la possibilità di ricevere tutte o parte delle **passività**, delle **riserve tecniche**, delle altre obbligazioni e diritti nonché delle attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico di un fondo registrato o autorizzato in un altro Stato dell'Unione europea. È stata poi rivista la procedura relativa all'attività transfrontaliera e vengono introdotte ulteriori precisazioni, di ordine procedurale, con riferimento alle **fusioni** proprie tra fondi pensione negoziali e preesistenti. Per quel che riguarda le modalità di trasmissione alla Covip delle istanze e comunicazioni è stata privilegiata la modalità di trasmissione tramite posta elettronica certificata.

Nuovi Schemi di Statuto e di Regolamento

Sono stati poi approvati gli schemi di statuto dei fondi

pensione negoziali, di regolamento dei fondi pensione aperti e di regolamento dei piani individuali pensionistici, che sono stati resi coerenti con i provvedimenti generali e regolamentari già adottati, in *primis*, le “Direttive alle forme pensionistiche complementari” emanate dalla Covip con deliberazione del 29 luglio 2020.

Si è poi tenuto conto delle novità introdotte dalle “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza”, adottate con deliberazione del 22 dicembre 2020, e del “Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari”, deliberato il 22 dicembre 2020.

Quali sono le principali novità?

Con riferimento allo schema di statuto dei **fondi pensione negoziali**, sono state riviste le disposizioni relative ai **profili organizzativi** del fondo pensione. In particolare:

- sono state aggiornate le attribuzioni del Consiglio di amministrazione modificando la disciplina del Direttore generale e contestualmente eliminando la figura del Responsabile del fondo non più prevista nell'ambito della nuova disciplina “adeguata”;
- è stata poi prevista la possibilità di affidare al **Collegio dei sindaci** la funzione di revisione interna;
- sono state introdotte le **funzioni fondamentali**;
- è stata aggiornata la disciplina relativa al **depositario**.

Con riferimento allo schema di regolamento dei **fondi pensione aperti**, al fine di adeguare il relativo assetto alle nuove previsioni del decreto, è stata introdotta una disposizione che richiama l'esigenza di assolvere agli obblighi previsti in coerenza con gli assetti

organizzativi del rispettivo settore di riferimento. Lo Schema di regolamento dei fondi pensione aperti è stato inoltre adeguato alle nuove disposizioni in tema di depositario, mentre la disciplina dell'Organismo di sorveglianza è stata sostituita con quella dell'**Organismo di rappresentanza**.

Si è poi proceduto ad un complessivo adeguamento dei testi degli Schemi di statuto dei **fondi pensione negoziali** e di regolamento dei fondi pensione aperti e dei PIP per tenere conto delle disposizioni introdotte dagli atti normativi degli ultimi anni, per esempio in materia di RITA, e per recepire all'interno dei predetti Schemi specifiche previsioni introdotte dalla Covip con distinti atti emanati nel corso degli anni e che hanno interessato materie di rilevanza statutaria e regolamentare.

Lo Schema di regolamento dei fondi pensione aperti e quello dei PIP sono stati altresì modificati al fine di dare evidenza ai casi nei quali opera il diritto di trasferimento in occasione di **operazioni di fusione**.

In tutti gli Schemi è stata introdotta la possibilità di consentire l'adesione anche fiscalmente a carico dei beneficiari ed è stata estesa la riduzione a **tre anni** del periodo di **partecipazione minima** per esercitare il diritto alla prestazione in RITA, nel caso in cui il lavoratore cessi il rapporto di lavoro e si trasferisca in un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Riferimenti normativi

Delibera 19/05/2021 (Regolamento sulle procedure)

Delibera 19/05/2021 (Schemi di statuto dei fondi pensione negoziali, regolamento dei fondi pensione aperti, regolamento dei piani individuali pensionistici)

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Reddito di emergenza: al via le domande dall'1 luglio

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 2406 del 2021, con cui fornisce alcune indicazioni relative alla presentazione della domanda del Reddito di Emergenza, secondo quanto previsto dal decreto Sostegni-bis. Si tratta delle quote spettanti per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, ai nuclei familiari che, all'atto della domanda, sono in possesso dei requisiti per il valore del reddito familiare, che deve essere riferito al mese di aprile 2021. Le domande devono essere presentate, per via telematica, dall'1 al 31 luglio 2021.

Con il messaggio n. 2406 del 24 giugno 2021, l'INPS prende in esame il riconoscimento, a domanda, di quattro quote di **Reddito di emergenza**, per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, ai nuclei familiari che, all'atto della domanda, sono in possesso dei requisiti per il valore del reddito familiare, che deve essere riferito al mese di aprile 2021.

Hanno diritto all'erogazione di queste quote del Rem a coloro che hanno terminato, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, di percepire i trattamenti NASpI e DIS-COLL.

Termini e modalità di presentazione delle domande di Rem

Il Rem può essere richiesto all'INPS, a partire dal 1° luglio ed entro il 31 luglio 2021, attraverso i seguenti canali:

- sito internet dell'INPS;
- Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

Pertanto, la domanda potrà essere presentata dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021.

Il richiedente deve essere in possesso di una DSU valida al momento della **presentazione della domanda**.

Criteri di compatibilità

Le ulteriori quote di Rem non sono compatibili:

- a) con le indennità COVID-19, nonché con l'indennità per i **collaboratori sportivi** e l'indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca;
- b) con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
- c) con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;

d) con il Reddito o la Pensione di cittadinanza, per tutto il periodo di fruizione del Rem.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 24/06/2021, n. 2406

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Quattordicesima ai pensionati: a chi spetta l'erogazione del mese di luglio 2021

Con il messaggio n. 2407 del 2021, l'INPS rende noto che, con le pensioni di competenza del mese di luglio 2021, sarà erogata ai pensionati in possesso dei relativi requisiti reddituali, la somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima). Nel caso in cui il requisito anagrafico richiesto sia conseguito dal 1° agosto, per la Gestione privata ed ENPALS, o dal 1° luglio, per le pensioni della Gestione pubblica, al 31 dicembre 2021 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2021, la quattordicesima sarà, come di consueto, attribuita d'ufficio con la rata di dicembre 2021.

L'INPS, nel messaggio n. 2407 del 24 giugno 2021, comunica che nel mese di luglio 2021 sarà erogata la somma aggiuntiva, c.d. **quattordicesima**, ai soggetti in possesso dei requisiti reddituali con riferimento a:

- tutti i redditi posseduti dal soggetto nell'anno 2021;
- i redditi diversi da quelli da prestazione, percepiti negli anni precedenti, risalendo fino al 2017.

Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell'importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il **reddito complessivo** individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l'importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Comunicazioni ai pensionati

Ai beneficiari viene inviata, con spedizione centralizzata, la comunicazione dedicata con l'indicazione dell'importo attribuito e della provvisorietà del beneficio.

Per i beneficiari per cui risultino somme da recuperare

a titolo di somma aggiuntiva non dovuta per gli anni precedenti, viene inviata apposita comunicazione raccomandata con indicazione degli importi risultati indebiti e della compensazione effettuata sulla quattordicesima corrisposta per il corrente anno.

Corresponsione d'ufficio e a domanda

A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto (per la Gestione privata ed ENPALS) o dal 1° luglio (per le pensioni della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2021 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2021, sempre a condizione che rientrino nei limiti reddituali, la quattordicesima sarà, come di consueto, attribuita d'ufficio con la rata di dicembre 2021.

Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono, in ogni caso, presentare apposita domanda di ricostituzione on line, attraverso il sito internet dell'Istituto.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 24/06/2021, n. 2407

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Lavoratori marittimi: aggiornata la procedura di gestione malattia

Nel messaggio n. 2397 del 2021, l'INPS aggiorna i soggetti interessati sulle novità apportate alla procedura di trasmissione flussi retributivi dei lavoratori marittimi. Il sistema serve per la gestione delle prestazioni di malattia, rispetto alle quali l'Istituto effettua il calcolo delle prestazioni sulla base della retribuzione percepita dagli aventi diritto nel periodo di riferimento, distintamente per tipologia di prestazione. Nel documento di prassi sono riepilogate le nuove funzionalità.

L'INPS, con il messaggio n. 2397 del 24 giugno 2021, interviene riguardo la gestione delle prestazioni di malattia ai **lavoratori marittimi**, rispetto alle quali l'Istituto effettua il calcolo delle prestazioni sulla base della retribuzione percepita dagli aventi diritto nel periodo di riferimento, distintamente per tipologia di prestazione.

E' adesso disponibile una nuova versione del servizio dedicato alla comunicazione dei flussi retributivi, unitamente alle relative istruzioni operative, inizialmente accessibile agli armatori e ai datori di lavoro del

settore pesca.

Novità della procedura telematica

L'accesso all'applicazione avviene dal portale Inps, tramite l'autenticazione con le credenziali già utilizzate per le comunicazioni relative alle variazioni e alla prima iscrizione delle anagrafiche navali sul sistema di "**Anagrafica aziende**".

Dopo aver selezionato la tipologia di datore di lavoro per cui si vuole operare, il sistema visualizza all'utente le informazioni trovate e richiede la selezione di una di esse per la conferma dell'armatore/azienda per cui si intende operare.

Operazioni eseguibili

Nel menu sono disponibili le seguenti voci:

- Cambia Armatore/Azienda: per effettuare una nuova richiesta e variare l'azienda oggetto di ricerca;
- Trasmissione singola: per l'inserimento manuale dei dati di una singola posizione retributiva. Al momento dell'inserimento verranno effettuati controlli formali e sostanziali sulla correttezza delle informazioni comunicate. La trasmissione dei **dati retributivi** potrà avvenire solo a seguito del superamento di tali controlli;
- Trasmissione massiva: per la trasmissione di un file in formato .xml contenente più posizioni retributive. Al momento del caricamento del file verranno effettuati controlli formali sulla correttezza del file stesso, solo all'esito del superamento dei quali avverrà la trasmissione del medesimo;
- Consultazione trasmissioni;
- Ricerca;

Richieste di annullamento.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 24/06/2021, n. 2397

Finanziamenti

Nel decreto Sostegni bis

Bonus moda prorogato anche per il 2021. A chi spetta e come si calcola

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Il credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino, introdotto dalla legge di conversione del decreto Rilancio, è stato prorogato anche per il 2021 dal decreto Sostegni bis. L'obiettivo è contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza Covid-19 per le imprese appartenenti ai settori del tessile e della moda. Il bonus è riconosciuto nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza dell'agevolazione. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Prorogato anche per il 2021, con qualche revisione, il **credito d'imposta** sulle rimanenze finali di magazzino, introdotto dalla legge di conversione del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).

È quanto stabilito dall'art. 8 del **decreto Sostegni bis** (D.L. n. 73/2021) che interviene sulla formulazione dell'art. 48-bis del D.L. n. 34/2020.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo di cosa si tratta.

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sulle **rimanenze finali di magazzino** nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, è stato previsto che:

- ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'**industria tessile e della moda**, della produzione calzaturiera e della pelletteria;
- limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020, un contributo (ossia 2020 per i soggetti "solari") e al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2021;
- viene riconosciuto un credito d'imposta, nella **misura del 30%** del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza dell'agevolazione.

La misura agevolativa, concepita originariamente per il solo periodo d'imposta in corso al 10 marzo 2020, data di entrata in vigore delle disposizioni emergenziali dettate dal DPCM 09 marzo 2020, a sostegno dei settori gravemente colpiti quanto a produzione, caratterizzata da stagionalità e obsolescenza, risultata invenduta, è rimasta fino ad oggi **non operativa** a causa della mancata pubblicazione del decreto interministeriale attuativo.

Viene disposto che il credito d'imposta: è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo dei **limiti di spesa di 95 milioni di euro**, per l'anno 2021, e 150

milioni di euro, per l'anno 2022.

Valutazione delle rimanenze finali di magazzino

Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.

Pertanto, **per il 2020** i periodi d'imposta da considerare ai fini del calcolo del calo delle rimanenze di magazzino sono il 2017, 2018 e 2019, e **per il 2021** sono invece 2018, 2019 e 2020.

Esempio 1

Supponiamo che nel periodo d'imposta **in corso al 2020** il valore delle rimanenze finali di magazzino sia pari a **70.000 euro** e che la media del medesimo valore registrato nel triennio (2017-2018-2019) sia pari a **90.000 euro**.

Il credito d'imposta viene riconosciuto, applicando alla differenza delle rimanenze finali la percentuale del 30% (90.000 euro - 70.000 euro) = 20.000 euro.

In altri termini il **credito d'imposta spettante** è pari a **6.000 euro**.

Esempio 2

Supponiamo che nel periodo d'imposta **in corso al 2021** il valore delle rimanenze finali di magazzino sia pari a **150.000 euro** e che la media del medesimo valore registrato nel triennio (2020-2019-2018) sia pari a **80.000 euro**.

Il credito d'imposta viene riconosciuto, applicando la percentuale del 30% alla differenza tra (150.000 euro - 80.000 euro) = 70.000 euro.

In altri termini il **credito d'imposta spettante** è pari a **21.000 euro**.

Attività di controllo

Nei riguardi dei soggetti che beneficiano del credito d'imposta in parola con bilancio certificato, i controlli

sono svolti **sulla base dei bilanci**.

Le imprese **non soggette** a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono, invece, avvalersi di una **certificazione** della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un **revisore legale dei conti** o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 39/2010.

Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i **principi di indipendenza** elaborati ai sensi dell'art. 10, comma 12, del D.Lgs. n. 39/2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).

Comunicazione all'Agenzia delle entrate

Fermi restando i suddetti controlli, secondo quanto previsto dal decreto Sostegni bis, i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico,

da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021 (ossia entro il 15 giugno 2021, attualmente non ancora emanato) saranno stabiliti i criteri per la **corretta individuazione** dei **settori economici** in cui operano i soggetti beneficiari del credito. Le **modalità**, i **termini di presentazione** e il contenuto della comunicazione, saranno stabiliti con provvedimento dell'Agenzia medesima da adottare entro il 25 giugno 2021 (30 giorni dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021), con il quale verranno stabilite altresì:

- le modalità per il **monitoraggio** degli utilizzi del **credito d'imposta** e del rispetto dei suddetti limiti di spesa;
- le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della disposizione in esame.

Fruizione del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** nel **modello F24** nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Pertanto, con riferimento al credito maturato nel 2021 lo stesso è utilizzabile solo a decorrere dal 2022.

Finanziamenti

Dal MISE

Proprietà industriale: firmato il decreto di adozione del Piano strategico per il triennio 2021-2023

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto di adozione del Piano strategico sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023. Con questo primo provvedimento di attuazione del PNRR viene destinato un finanziamento straordinario di 30 milioni di euro per la realizzazione di un pacchetto di interventi finalizzati a promuovere e tutelare la proprietà intellettuale nell'ambito della digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo.

Il Ministro dello Sviluppo Economico **Giancarlo Giorgetti** ha firmato il decreto di **adozione del Piano strategico sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023**, in cui sono stati recepiti numerosi contributi inviati da associazioni imprenditoriali, università ed esperti nell'ambito della consultazione pubblica tenuta nel mese di maggio.

I diritti di proprietà industriale (DPI) rivestono un ruolo cruciale poiché:

- consentono di **proteggere** le idee, le opere e i processi frutto dell'innovazione, assicurando un vantaggio competitivo a chi li ha ideati;
- aprono la possibilità di **valorizzare** l'innovazione acquisendo nuovi mercati;
- offrono la possibilità di continuare ad investire sul futuro.

L'importanza e l'attualità di un intervento strategico in materia di proprietà industriale sono confermate anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextGenerationItalia, approvato dalla Commissione europea, che annovera la "Riforma del sistema della proprietà industriale" all'interno della Missione 1, Componente 2, "Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo".

Con questo primo provvedimento di attuazione del PNRR viene destinato **un finanziamento straordinario di 30 milioni di euro**, per la realizzazione di un pacchetto di interventi finalizzati a promuovere e **tutelare la proprietà intellettuale nell'ambito della digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo**.

Il documento allegato al decreto, delinea la strategia e gli interventi nazionali per rispondere a cinque sfide individuate per rafforzare la protezione e l'applicazione

della PI, garantendo uno sforzo congiunto per la ripresa economica:

- migliorare il sistema di protezione della PI;
- incentivare l'uso e la diffusione della PI, in particolare da parte delle PMI;
- facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo nel contempo un equo rendimento degli investimenti;
- garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale;
- rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei ed internazionali sulla proprietà industriale.

Il documento individua inoltre alcuni macro-obiettivi da perseguire, dedicando ad ognuno di loro uno specifico capitolo. Questi obiettivi riprendono e sviluppano, adattandole al contesto nazionale, le "sfide" indicate dalla Commissione Europea; per evidenziare questa convergenza.

Per ogni macro obiettivo vengono indicate specifiche Linee di intervento su cui si concentrerà l'azione del Ministero.

Le prossime tappe del Piano riguardano la predisposizione del disegno di legge di revisione del Codice della Proprietà industriale e gli incentivi su brevetti, marchi e disegni, per i quali il Ministero sta già lavorando alla riapertura dei bandi con l'utilizzo anche di una quota di risorse provenienti dal PNRR.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 23/06/2021

Ministero dello Sviluppo Economico, "Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023" allegato al decreto 23/06/2021

Impresa

Nel decreto Semplificazioni

Valutazione di impatto ambientale: procedure più veloci e certe per accelerare la realizzazione del PNRR

di Claudio Bovino - Avvocato in Milano

Al via una miniriforma per la disciplina della valutazione di impatto ambientale, grazie alle novità previste dal decreto Semplificazioni. In particolare, le nuove norme in tema di VIA mirano ad una semplificazione amministrativa, trasversale e settoriale, volta a rimuovere gli ostacoli alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si vuole, inoltre, risolvere il problema dei tempi, troppo lunghi o comunque incerti, di svolgimento di determinate fasi procedurali. Per rafforzare la capacità amministrativa in chiave qualitativa, è istituita una nuova Commissione tecnica per le procedure di VIA dei progetti ricadenti nel PNRR e di quelli attuativi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. Sono, altresì, introdotti termini certi in tema di procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva.

Il decreto Semplificazioni prevede importanti novità in tema di **valutazione di impatto ambientale** (VIA) (D.L. n. 77/2021). Le nuove norme rispondono a delle precise istanze del mondo delle imprese, formulate in modo espresso da Confindustria, la quale, nei mesi scorsi, ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai vari Ministeri competenti una serie di proposte riguardanti sia la struttura della governance del Piano, sia la **semplificazione di procedimenti amministrativi** impattanti su settori strategici in chiave PNRR.

La disciplina della VIA che viene modificata è contenuta nel TUA (D.Lgs. n. 152/2006), di recente emendata in modo pressoché radicale dal D.Lgs. n. 104/2017 per recepire la direttiva 2014/52/UE.

Sintetizzando, le nuove modifiche introdotte dagli articoli 17-28 del decreto Semplificazioni mirano a realizzare **due grandi obiettivi**:

- 1) integrare la disciplina prevista per la VIA dei progetti del PNIEC in modo da farvi rientrare anche la valutazione dei **progetti** per l'**attuazione del PNRR** (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);
- 2) operare un intervento di **semplificazione** della disciplina di **VIA** e **VAS** (Valutazione Ambientale Strategica) prevista dalla Parte Seconda del TU Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006).

Quali sono le novità in tema di VIA introdotte dal decreto Semplificazioni

In particolare, il decreto Semplificazioni e Governance PNRR:

- istituisce la **Commissione tecnica VIA** per i progetti rientranti nel PNIEC e nel PNRR (art. 17);
- attribuisce **natura di pubblica utilità**, indifferibilità e urgenza alle opere, agli impianti e alle infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la **transizione energetica** del Paese inclusi nel PNRR e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC

(art. 18)

- definisce in modo puntuale le opere connesse al PNIEC (nuovo Allegato 1-bis alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006);

- modifica le modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, riducendo i termini dello screening e prevedendo una fase di consultazione preventiva tra autorità competente e proponente (art. 19);

- modifica taluni aspetti relativi alla **tempistica delle procedure di VIA ordinaria** e di **VIA "fast track"** (art. 20) e rimodula le tempistiche per la procedura di consultazione del pubblico (art. 21).

Proseguendo, il decreto Semplificazioni contempla delle norme che riguardano:

- la VIA di competenza regionale, come gli articoli 23 e 24, entrambi relativi al provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR),
- competenze in materia di **VIA statale e regionale**, come l'art. 25 che introduce una procedura per individuare con certezza l'autorità competente in caso di dubbi per i progetti rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale.

Nuova commissione tecnica PNRR-PNIEC

Nello specifico, il decreto Semplificazioni (art. 17) novella il TUA per poter ampliare l'ambito di attività della "Commissione Tecnica PNIEC" (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) anche alla VIA di competenza statale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): di conseguenza, la Commissione assume la nuova denominazione di "Commissione Tecnica PNRR-PNIEC". Sotto tale profilo, è lo stesso decreto Semplificazioni - e non un emanando decreto attuativo - ad individuare i progetti attuativi del PNIEC, introducendo il nuovo Allegato I-bis alla Parte Seconda del TUA (D.Lgs. n. 152/2006). Vengono anche modificate sia la **composizione** (in

particolare, tramite il raddoppio del numero massimo dei membri, da 20 a 40) sia le **modalità di funzionamento** della Commissione, per esempio attribuendo ai membri la competenza non solo in relazione alla **valutazione tecnica e ambientale dei progetti**, come previsto dal testo previgente, ma anche a quella paesaggistica, o ancora elevandone la durata dell'incarico dei membri della Commissione, da 4 a 5 anni. I membri non potranno più essere scelti tra il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Il decreto Semplificazione, altresì, introduce nel TUA un **criterio di priorità** da seguire nella **valutazione dei progetti** (sia da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS che da parte della Commissione tecnica PNRR-PNIEC) dando una precedenza ai progetti che hanno un comprovato valore economico **superiore a 5 milioni di euro** oppure una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a 15 unità di personale o con scadenze non superiori a 12 mesi.

Strategiche e indifferibili le opere necessarie per la realizzazione del PNRR e del PNIEC

Nessun DPCM dovrà essere emanato per individuare le tipologie di interventi necessari per l'attuazione del PNIEC nonché le "aree non idonee" alla realizzazione degli interventi medesimi: all'uopo, infatti, soccorre l'art. 18 del decreto Semplificazione che rimette al nuovo allegato I-bis del TUA tale compito prevedendo che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la **transizione energetica del Paese** inclusi nel **PNRR** e al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNIEC - per l'appunto individuati nell'allegato I-bis - e le opere connesse a tali interventi costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Si ricorda che:

- la **"dichiarazione di pubblica utilità"** (disciplinata dagli artt. 12-14 del D.P.R. n. 327/2001) attribuisce alle opere, anche private, la natura giuridica di opera pubblica e costituisce presupposto per eventuali procedure espropriative;
- la **"dichiarazione di indifferibilità e urgenza"** costituisce il presupposto di legittimità del provvedimento d'occupazione d'urgenza (v. art. 22-bis del D.P.R. 327/2001).

Anche questa norma risponde a una specifica richiesta di Confindustria, che ritiene molto importante la sua previsione "in quanto, rispetto agli atti di pianificazione sub-statale, consentirà di dare priorità all'attuazione del PNRR, nonché al PNIEC e di superare eventuali

situazioni di contrasto tra atti di pianificazione dei diversi livelli di governo, agevolando la realizzazione dei progetti per la transizione energetica previsti dal PNRR e necessari per il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC".

Verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva: termini certi e più brevi

Uno dei problemi della VIA è sempre stato quello dei tempi, troppo lunghi o comunque incerti, di svolgimento di determinate fasi procedurali.

Pertanto, il decreto Semplificazione modifica e integra il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006) procedimento che inizia con la trasmissione all'autorità competente, da parte del proponente, dello **studio preliminare ambientale**.

In particolare, si prevede:

- la **riduzione da 45 a 30 giorni** del termine, concesso a chiunque abbia interesse, per presentare le proprie osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata;
- la possibilità dell'autorità competente di richiedere, entro il termine di adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, **chiarimenti e integrazioni** al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA (in questo caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo **non superiore a 60 giorni**, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti);
- qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, di intendere la domanda come respinta, con obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione;
- qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto a VIA, che il proponente possa richiedere all'autorità competente di specificare le "condizioni ambientali" necessarie per **evitare o prevenire** quelli che potrebbero altrimenti rappresentare **impatti ambientali significativi e negativi**, con obbligo di pronunciarsi sulla richiesta del proponente entro 30 giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica (tale termine mira a dare certezza dei tempi procedurali).

Anche in questo caso la misura recepisce una proposta di Confindustria, nell'intento di agevolare il confronto tra PA e proponente, alleggerire il carico procedurale e favorire un più proficuo dialogo tra gli attori pubblici e privati.

Impresa

Dal Consiglio dei Ministri

Approvata la Legge di delegazione europea 2021

Il Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha approvato un disegno di legge che delega il Governo al recepimento delle direttive europee e all'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2021). Tra i provvedimenti da attuare: l'introduzione di una disciplina organica e completa delle operazioni societarie aventi una rilevanza transfrontaliera; la modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori; l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento in materia di mercati degli strumenti finanziari e relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding.

Il Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021, su proposta del Presidente **Mario Draghi**, ha approvato un disegno di legge che delega il Governo al recepimento delle direttive europee e all'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2021).

In particolare, tra i principali provvedimenti da attuare:

- la direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, mira ad introdurre una disciplina organica e completa delle **operazioni societarie** aventi una rilevanza transfrontaliera;

- la direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla **protezione dei consumatori**;

- la direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020 nonché la delega per il completo adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020 in materia di mercati degli strumenti finanziari e relativo ai fornitori di servizi di **crowdfunding**;

- il regolamento (UE) 2017/1939 del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata **sull'istituzione della Procura europea** («EPPO»);

- il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei **prodotti biologici** che abroga e sostituisce il regolamento CE 834/2007;

- il regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce

l'Agenzia dell'Unione europea per la **cooperazione giudiziaria penale**;

- il regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca;

- il regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di **mangimi medicati**, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio;

- il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai **medicinali veterinari** e che abroga la direttiva 2001/82/CE;

- il regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003;

- il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti relative all'esercizio della **professione di trasportatore su strada di merci e persone**, all'attività di trasporto su strada di merci e persone, alle violazioni e sanzioni afferenti alla predetta attività.

A cura della Redazione

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Nuove disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di Banche

Publicato in Gazzetta Ufficiale il comunicato della Banca d'Italia relativo alle nuove "Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti". Le disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2021 e si applicano alle nomine effettuate successivamente al 1° luglio 2021. Le previsioni abrogate continuano tuttavia ad applicarsi alle nomine effettuate prima del 1° luglio 2021.

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 24 giugno 2021 il comunicato della Banca d'Italia relativo alle disposizioni sulla **procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti** di banche, intermediari

finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti.

Il provvedimento segue l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 169/2020 sui requisiti di idoneità degli esponenti delle banche e degli altri intermediari regolati dal TUB, che ha reso necessario aggiornare la procedura per la verifica da parte della Banca d'Italia, in linea con quanto previsto dal regolamento.

Le disposizioni, che tengono conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica, sono pubblicate sul sito web della Banca d'Italia ed **entrano in vigore il 1° luglio 2021**. Esse saranno applicate:

a) alle nomine effettuate **successivamente** al 1° luglio 2021;

b) alle nomine effettuate dopo la data di entrata in vigore del decreto ministeriale, ma prima del 1° luglio 2021, limitatamente agli eventi previsti dai paragrafi 3, 4, 5 e 6 della sezione II, se successivi al 1° luglio 2021. Sono **abrogati**:

i) il titolo II, capitolo 2, della circolare n. 229 del 21 aprile 1999 e il provvedimento «Requisiti degli esponenti delle banche e delle società capogruppo di gruppi bancari;

ii) il titolo II, capitolo 2, della circolare n. 288 del 3 aprile 2015, ad eccezione degli allegati A, C e D e dell'indicazione, contenuta nella sezione I, paragrafo 4, riguardante il procedimento amministrativo per la dichiarazione di decadenza per violazione del divieto di partecipazioni incrociate in intermediari finanziari o gruppi finanziari concorrenti («interlocking»);

iii) il capitolo III, sezione IV, ad eccezione dei riferimenti al divieto di interlocking, e sezione V, limitatamente alle indicazioni riguardanti i procedimenti amministrativi di decadenza in caso di difetto di idoneità e di sospensione di esponenti aziendali, delle «Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica».

Le previsioni abrogate continuano tuttavia ad applicarsi alle **nomine effettuate prima del 1° luglio 2021**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Banca d'Italia, Comunicato (Gazzetta Ufficiale 24/06/2021, n. 149)

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

PNNR: autorizzato il Ministero della transizione ecologica

ad assumere a tempo indeterminato

È in vigore dal 24 giugno il decreto che dispone misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport. In particolare il provvedimento, al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di supportare le funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito UE, autorizza il Ministero della transizione ecologica, per il biennio 2021-2022, ad assumere a tempo indeterminato duecentodiciotto unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 23 giugno 2021 il decreto legge 23 giugno 2021, n. 92 recante «Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport».

In particolare il provvedimento, al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di supportare le funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito UE, autorizza il Ministero della transizione ecologica, per il **biennio 2021-2022**, ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche **duecentodiciotto unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica**, da inquadrare in Area III in possesso di laurea specialistica nelle discipline tecniche di ingegneria, fisica, architettura, economia, scienze biologiche, scienze chimiche, scienze geologiche e geofisiche, scienze della comunicazione, scienze naturali, ambientali, agrarie e forestali, scienze statistiche e informatica.

I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione.

Il provvedimento dispone inoltre che il Ministero della transizione ecologica possa attingere al personale della Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) fino a un contingente massimo per ciascun ente di **trenta unità di personale non dirigenziale** collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero della transizione ecologica.

Inviato speciale per il cambiamento climatico

Al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della transizione ecologica nominano **l'inviato speciale per il cambiamento climatico**.

Entrata in vigore

Il decreto è entrato in vigore il 24 giugno 2021.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Presidente della Repubblica, decreto 23/06/2021, n. 92

(Gazzetta Ufficiale 23/06/2021, n. 148)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.